



13101.22

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V SEZIONE CIVILE

Oggetto:
Accertamento analitico
induttivo - parametri

Composta da

Ernestino Luigi Bruschetta - Presidente -

Enrico Manzon - Consigliere -

R.G.N.

8800/2014

Giacomo Maria Nonno - Consigliere -

Cron. 13101

Triscari Giancarlo - Consigliere -

AC - 9/2/2022

Pierpaolo Gori - Consigliere Rel. -

480
2022
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8800/2014 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-
presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici-
lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

- *ricorrente* -

contro

(omissis) ;

- *intimato* -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, n.63/2/2013 depositata il 26 settembre 2013, e che non risulta notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 9 febbraio 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori.

Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria veniva accolto l'appello proposto da (omissis) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova n.97/13/2009 la quale, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente avente ad oggetto l'avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRPEF 2001 con cui l'Agenzia aveva determinato maggiori compensi a fronte di quelli dichiarati per l'anno di imposta sulla base dei parametri applicati all'attività svolta dal contribuente.

2. La CTR riteneva di non condividere la decisione del giudice di primo grado e che il contribuente avesse offerto adeguata giustificazione dello scostamento tra dichiarazione e parametri, in ragione delle proprie condizioni di salute.

3. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate per due motivi. La Corte, rilevando la nullità della notifica, ne ha disposto il rinnovo. Il contribuente, anche a seguito della rinnovazione, non ha svolto difese, restando intimato

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -, l'Agenzia deduce la violazione o falsa applicazione degli artt.39 del d.P.R. n.600 del 1973 e 3 commi 179-189 della l. n.549 del 1995 con riferimento alla legittima applicazione dei parametri reddituali al contribuente nella fattispecie, le cui risultanze sono state poste a base dell'accertamento analitico-induttivo.

5. Con il secondo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -, l'Agenzia lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt.39 del d.P.R. n.600 del 1973 e 2697 cod. civ., per aver la CTR erroneamente applicato il riparto dell'onere della prova nella fattispecie, richiedendo indebitamente all'Agenzia di operare un'analisi completa delle condizioni economiche del contribuente e delle sue condizioni di salute.

6. E' fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo. La Corte rammenta che: *«La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state di-*

sattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito.» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009, Rv. 610691 - 01).

7. Inoltre, va reiterato che: «L'accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema unitario, frutto di un progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, per cui si giustifica l'applicazione retroattiva dello strumento più recente, che prevale rispetto a quello precedente, in quanto più raffinato e più affidabile. Ne consegue l'illegittimità dell'atto di rettifica, ai fini IRPEF ed IVA, adottato sulla base dei maggiori ricavi presunti in forza dei parametri di cui agli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, e 3, commi 181 e 184, della legge n. 549 del 1995, vigenti all'epoca dell'accertamento, nonostante la congruità dei ricavi dichiarati dal contribuente rispetto agli studi di settore, previsti dagli artt. 62 bis e 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993, conv. in legge n. 427 del

1993, successivamente introdotti.» (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23554 del 18/11/2015, Rv. 637453 - 01).

8. La CTR ha falsamente applicato le previsioni normative oggetto del primo motivo perché fa genericamente riferimento a «*perplexità sull'attuale validità dei parametri applicati*» al contribuente e circa al fatto che «*soltanto nel 2007*» sarebbero stati introdotti strumenti di rilevazione più specifici. Così facendo, il giudice del merito ha mancato di compiere un circostanziato e logico accertamento, tenuto conto del fatto che il periodo di imposta per cui è causa è il 2001, in merito al se, al momento dell'accertamento, notificato il 17.1.2008, sarebbero o non sarebbero stati applicabili al contribuente i nuovi studi di settore corrispondenti all'attività svolta. Tali studi, infatti, sono frutto di un progressivo affinamento rispetto ai parametri e, pertanto, se tempestivamente introdotti, trovano applicazione retroattiva in ragione del sistema unitario degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti.

9. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo, e la decisione va cassata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma il 9 febbraio 2022

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 27 APR 2022

Il Cancelliere
Massimiliano Morgante

Il Presidente

Ernestino Luigi Bruschetta

